

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO SALE ESPOSITIVE E VIDIMAZIONE BIGLIETTI, SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DA EFFETTUARSI NEL MUSEO DELL'AUTOMOBILE "CARLO BISCARETTI DI RUFFIA" SITO IN TORINO, CORSO UNITÀ D'ITALIA N. 40

Tra

il Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia" sito in Torino, Corso Unità d'Italia n. 40, in persona _____ (d'ora innanzi: Museo)

e

_____ in persona _____, con sede in _____, cod. fiscale _____, p. IVA _____ (d'ora innanzi: Appaltatore)

PREMESSO

- che con atto del _____ il Museo ha deciso di bandire una gara di appalto a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di presidio sale espositive e vidimazione biglietti, servizio di biglietteria da effettuarsi nel Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia" sito in Torino, Corso Unità d'Italia n. 40, per la durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione;
- che l'importo a base di gara era pari ad Euro € 430.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 7.600,00 non soggetti a ribasso;
- che il Museo ha dato comunicazione della presente gara mediante le pubblicazioni di legge;
- che entro la data del _____ sono state presentate le offerte da parte dei concorrenti;
- che a seguito dei lavori della Commissione è risultata aggiudicataria _____ per un importo pari ad Euro _____;
- che il Museo ha operato le debite comunicazioni ai sensi dell'art. 11 e 79 d.lgs. 163/2006 s.m.i., ricorrendo comunque gravi ragioni d'urgenza per l'affidamento immediato;

TUTTO CIO PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 0 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1- Oggetto del contratto.

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di presidio sale espositive e vidimazione biglietti, servizio di biglietteria da effettuarsi nel Museo dell'Automobile "Carlo Biscaretti di Ruffia" sito in Torino, Corso Unità d'Italia n. 40, per la durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante procederà immediatamente alla stipulazione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i., ricorrendo gravi ragioni d'urgenza.

L'appalto è a corpo per un minimo di ore di servizio (min. 28.100 come meglio specificato nel Capitolato Speciale, o diverso numero offerto dall'Appaltatore in sede di gara).

Articolo 2 – Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria accezione.

Articolo 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a _____

di cui _____ per il servizio e _____ per gli oneri di sicurezza.

Il contratto è stipulato a corpo. L'importo contrattuale, al netto del ribasso, comprende tutti gli oneri generali e particolari che si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto a suo rischio, e, quindi, sono fissi e restano invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.

Ai sensi del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio _____.

Le parti stabiliscono che le comunicazioni devono essere effettuate presso l'indirizzo ove l'Appaltatore ha eletto domicilio.

Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato speciale, ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo.

Il Referente sarà il responsabile dei rapporti con il Responsabile del Museo.

Articolo 5 – Durata del servizio.

Il servizio ha una durata di dodici mesi a decorrere dall'aggiudicazione.

Il servizio si svolgerà secondo gli orari indicati nell'art. 4 del Capitolato speciale, salvo la facoltà del Museo di modificare la distribuzione delle ore nell'arco settimanale, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Articolo 6 - Variazioni al contratto.

Le variazioni in riduzione e/o in aumento dovute a particolari esigenze del Museo non potranno comunque superare il 20% del monte ore di contratto. L'Appaltatore sarà assoggettato alle stesse condizioni e patti contrattuali, senza poter vantare pretese di alcun genere, salvo l'adeguamento in diminuzione o in aumento del corrispettivo conseguente alla variazione autorizzata e/o richiesta.

L'ammontare dell'importo delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione sarà determinato mediante computo in aumento o in diminuzione del costo orario del personale effettivamente impiegato in più o in meno determinato in base ai costi orari dei profili professionali dei lavoratori impiegati, dedotti in base a quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In tal caso i costi orari, per la quota spese generali/utigli di impresa, saranno soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 7 – Pagamento dei corrispettivi.

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto mensilmente in dodicesimi. La liquidazione avverrà in via posticipata, su presentazione di regolare fattura.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del Museo del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali ed avverrà entro 60 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture da parte dell'Ufficio contabilità qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che il termine sopra indicato è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Museo acquisirà ai sensi dell'art. 16/bis della Legge 2/2009 il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge nei confronti dei lavoratori, il Museo comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al Museo né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il Museo pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

In caso di subappalto si richiama quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, comma 3.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine sopraindicato per fatto imputabile al Museo, l'Appaltatore ha diritto agli interessi corrispettivi calcolati nella misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile sulle somme dovute.

Qualora il pagamento non sia effettuato decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato per fatto imputabile al Museo, l'Appaltatore ha diritto dal giorno successivo alla scadenza del trentesimo giorno di ritardo agli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato delle somme corrispondenti ad interventi non effettuati ed eventuali penali.

I pagamenti avverranno in conformità alla L. 136/10 s.m.i.

Articolo 8 – Cauzione definitiva.

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel Capitolato speciale, compresi gli inadempimenti per i quali sono previste le penali, la ditta aggiudicataria ha presentato polizza fidejussoria n. _____ di Euro _____ emessa da _____ che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Museo.

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 fino al 75% dell'iniziale importo garantito.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Impresa appaltatrice non provveda entro il termine prescritto, verrà applicata una penale come previsto negli articoli successivi.

Trascorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, il Museo, oltre all'applicazione della penale, provvederà a trattenere dal corrispettivo dovuto all'Impresa, l'importo delle penali e della cauzione da reintegrare.

Articolo 9 - Assicurazione per danni a persone e/o cose.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile dei danni che lei stessa o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare all'immobile e a tutto quanto in esso contenuto.

L'Impresa affidataria dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e a cose tanto del Museo che di terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine l'Impresa affidataria ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) n. _____ rilasciata da _____ e polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.Ò.) n. _____ rilasciata da _____.

L'assicurazione vale per i danni ai locali ove si eseguono i lavori, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Le Compagnie di Assicurazione in dette polizze hanno espressamente previsto:

la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso il Museo e/o suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati;

l'indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto con l'Impresa, anche nel caso di colpa grave.

Articolo 10 – Osservanza delle condizioni di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive

modifiche ed integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore ha obbligo, sotto la propria personale responsabilità, di iscrivere tutto il personale agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare al Museo entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Responsabile del Museo, i nominativi del personale addetto al servizio e presso quali uffici provinciali INAIL e INPS risulta iscritto.

Il Museo non ha comunque alcuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse nei confronti del personale dell'Appaltatore o per attività inerenti i servizi da esso Appaltatore svolti.

Articolo 11 - Inadempienze e penali.

Nel caso in cui, per motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal contratto o dal capitolato speciale di appalto, il Responsabile del Museo applicherà all'Appaltatore, per ciascun inadempimento accertato, motivato e contestato a mezzo telefax all'Appaltatore una penale fino a un massimo, per ciascun inadempimento, di € 1.500,00.

L'Appaltatore ha diritto di inviare entro un termine di cinque giorni solari dal ricevimento del telefax eventuali controdeduzioni che dovranno parimenti essere trasmesse a mezzo fax dall'Appaltatore.

Decorsi i cinque giorni solari senza che l'Appaltatore faccia pervenire controdeduzioni, la contestazione si intende comunque accettata dall'Appaltatore. La penale sarà graduata in base alla gravità della violazione stessa, ferma l'applicazione dell'art. 1382 cod.civ. in caso di maggior danno.

Il Responsabile del Museo applicherà per ciascuna delle seguenti inadempienze accertate e contestate all'Appaltatore a mezzo fa comunque una penale fino a € 500,00 in caso di:

- reclami circostanziati presentati dal pubblico alla Direzione del Museo o comunque verificati comportamenti inadeguati e/o insoddisfacenti del personale;
- personale senza divisa e/o senza tesserino di riconoscimento;
- per ogni giorno di mancata comunicazione dei nominativi del personale adibito al servizio rispetto alle scadenze contrattuali;

e fino a € 1.500,00 in caso di:

- insufficiente vigilanza sui beni;
- mancata sostituzione di un operatore;
- mancato espletamento del servizio o servizio incompleto o mal eseguito, salvo quanto stabilito ai punti precedenti.

Le penali sopra indicate sono cumulabili.

Nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 8 del presente contratto, il Museo applicherà una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo.

E' fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse o incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

Il Museo risolverà il contratto quando l'ammontare delle penali superi il 10% del contratto.

Il Museo si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto.

A norma dell'art. 118 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., è vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

Articolo 13 - Subappalto.

Qualora l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, potrà provvedere in tal senso alle seguenti condizioni:

- che provveda alla presentazione al Museo di apposita richiesta di autorizzazione al subappalto ed al deposito del contratto di subappalto presso il Museo almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti ai servizio subappaltato;

- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Museo, l'Appaltatore del servizio trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati di seguito ed una dichiarazione del subappaltatore stesso attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.;

- che il subappaltatore sia iscritto al Registro delle Imprese (o corrispondenti registri professionali) e disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

Il subappalto non esonera in alcun modo l'appaltatore del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo l'Appaltatore l'unico e il solo responsabile verso il Museo della buona esecuzione del contratto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto.

Salvo quanto stabilito nell'art. 11, il Museo potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste nel presente Contratto o nel Capitolato speciale non siano adempiute secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione del Servizio da parte del personale addetto;

- impiego di personale inferiore, per numero e qualità, a quanto previsto dal contratto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;

- violazione degli orari di servizio concordati;

- nei casi di subappalto non autorizzato dal Museo;

- gravi violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- impiego di personale non risultante dal libro matricola o da altra documentazione obbligatoria.

Il Responsabile del procedimento comunica, mediante raccomandata A.R., all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di dieci giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il contratto si intende risolto.

La risoluzione del contratto determina l'incameramento totale della garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del Museo al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro appaltatore.

Il contratto è risolto di diritto per fatto imputabile all'Appaltatore qualora lo stesso violi le disposizioni di legge sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si applicano gli artt. 138 – 139 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il Responsabile del Museo fornirà opportune indicazioni in tal senso.

Articolo 15 – Recesso dal contratto.

Il Museo ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari all'impresa aggiudicataria con lettere raccomandata a.r.

In tali ipotesi la società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purchè correttamente eseguiti, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Articolo 16 - Rinvio ad altre norme.

Per quanto non previsto, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore, in specifico al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 17 – Oneri a carico dell'aggiudicataria.

Le spese di contratto e di registrazione, così come ogni altro onere fiscale, rimangono a carico dell'aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, esclusa l'IVA.

Articolo 18 - Controversie e foro competente.

Il Foro di Torino è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto. Ogni controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente. E' escluso espressamente il ricorso all'arbitrato.

Articolo 19 – Documenti che fanno parte del contratto.

Fanni parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia
- capitolato speciale d'appalto;
- il piano di sicurezza

Torino, _____

Il Committente

L'Appaltatore

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ dichiara di approvare specificamente, i seguenti articoli del contratto:

2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.